

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2124

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 1° ottobre 2015,
n. 154, recante disposizioni
urgenti in materia economico-
sociale"

(Testo approvato dalla Camera
dei deputati)

novembre 2015
n. 245



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2124**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 1° ottobre 2015,
n. 154, recante disposizioni
urgenti in materia economico-
sociale"

(Testo approvato dalla Camera
dei deputati)

novembre 2015
n. 245

INDICE

SCHEDE DI LETTURA.....	7
Articolo 1 <i>(Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici)</i>	
Scheda di lettura.....	9
Articolo 1-bis <i>(Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità)</i>	
Scheda di lettura.....	13
Articolo 2 <i>(Misure urgenti per in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 3 <i>(Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015)</i>	
Scheda di lettura.....	23

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2014, è disposto l'immediato utilizzo delle risorse già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, nell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. È altresì autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. *Identico*

L'articolo 1 è volto al finanziamento del Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle), attivando nel complesso 110 milioni di euro, di cui 100 milioni per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016.

Il finanziamento degli interventi del Piano viene garantita dall'articolo in esame disponendo:

a) l'immediato utilizzo di risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2015 e a 10 milioni di euro per il 2016, già assegnate dal CIPE (nella seduta del 6 agosto 2015) a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (FSC) per la prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. Al riguardo, si

richiama la delibera dello stesso CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 (GU n. 220 del 22 settembre 2014), con la quale è stata disposta una prima assegnazione di risorse per tali finalità (*cf. infra*).

In relazione alla effettiva disponibilità di tali risorse, che la norma indica come "già assegnate dal CIPE", si segnala che nel Comunicato del CIPE relativo all'esito della seduta del 6 agosto 2015 citata risulta deliberata l'assegnazione di complessivi 60 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione relativo alla programmazione 2014-2020 "per misure di riqualificazione e decoro degli edifici scolastici statali".

b) una nuova autorizzazione legislativa di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2015, i cui oneri finanziari sono coperti mediante una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Come riportato nella relazione illustrativa, l'articolo in esame intende dunque garantire la immediata disponibilità di 110 milioni di euro necessari per la prosecuzione del programma "Scuole belle" per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, che, si ricorda, prevede un finanziamento complessivo di 450 milioni di euro (di cui 280 milioni di euro già stanziati) per il periodo 1° luglio 2014 - 1° aprile 2016.

La relazione illustrativa ricorda, inoltre, che il suddetto piano è stato elaborato a seguito dell'accordo siglato il 28 marzo 2014, con il quale si è trovata soluzione alla problematica occupazionale dei lavoratori ex LSU, impegnati fino all'anno precedente nelle attività di pulizie delle scuole e formati, per l'occasione, a prestare servizio come manutentori.

Il piano "Scuole belle" è stato elaborato a seguito dell'[accordo](#) sottoscritto il 28 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale accordo prevedeva, al fine di avviare a definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare CONSIP e riguardante i lavoratori ex LSU e quelli appartenenti alle ditte dei c.d. "appalti storici", che il MIUR – nell'ambito del più ampio programma per l'edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – avrebbe utilizzato risorse complessive pari a 450 milioni di euro, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 30 marzo 2016, da impiegare per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici.

L'accordo prevedeva che il MIUR avrebbe individuato gli istituti scolastici capofila per l'acquisto dei nuovi servizi e che l'importo complessivo degli ordini integrativi di fornitura sarebbe stato pari a 150 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015 e i primi 3 mesi del 2016.

Per quanto concerne il finanziamento del Piano, si ricorda che 150 milioni per il 2014 e 130 milioni per il 2015 sono già stati stanziati. In particolare:

- con la delibera n. 21 del 2014 sono stati inizialmente previsti 110 milioni per il 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2007-2013. La delibera medesima considerava, tuttavia, che, per la citata assegnazione di 110 milioni avrebbe potuto essere individuata, da apposita norma di legge, una copertura finanziaria alternativa. In effetti, nella seduta del 1° agosto 2014, il CIPE

prende atto che per il finanziamento di 110 milioni di euro era stata individuata una nuova copertura finanziaria, alternativa rispetto all'assegnazione a carico del FSC, e che pertanto, la relativa delibera non avrebbe avuto corso. Tale copertura è stata operata presso il Ministero dell'istruzione, mediante il D.M. n. 559 del 2014, che ha destinato alle finalità del piano in questione l'importo di 110 milioni a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, dettando altresì i criteri per il riparto di tale somma a livello provinciale.

- ulteriori 40 milioni per il 2014 sono stati assegnati dal CIPE a carico del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, con la delibera n. 22/2014, punto 4, a valere sugli importi residui di una precedente assegnazione a favore del Ministero (di 100 milioni di euro) disposta con la delibera n. 6/2012 per la costruzione di nuovi edifici scolastici;
- l'articolo 1, comma 353, della [legge n. 190/2014](#) (legge di stabilità 2015) ha, da ultimo, autorizzato la spesa di ulteriori 130 milioni per il 2015, per la realizzazione di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli scolastici.

La relazione illustrativa segnala altresì che il 30 luglio 2015 è stato sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio un ulteriore [Accordo](#) che ha confermato l'impegno del Governo a garantire le risorse finanziarie necessarie al completamento del programma "Scuole belle", con lo stanziamento degli ulteriori 170 milioni di euro necessari alla copertura del periodo 1° luglio 2015-31 marzo 2016.

L'accordo prevede, altresì, che la Presidenza del Consiglio si impegna a convocare entro il 2015 un tavolo di verifica per esaminare le problematiche sociali e occupazionali più generali concernenti i lavoratori ex LSU e appalti storici.

Con l'articolo 1 in esame si intende dunque garantire la immediata disponibilità di 110 milioni di euro per la prosecuzione del programma "Scuole belle" che sembrerebbero costituire quota parte dei 170 milioni di euro necessari al completamento del programma medesimo, previsti nel sopracitato Accordo del 30 luglio 2015.

Articolo 1-bis

(Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuità nello svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2».

L'articolo 1-bis è stato inserito dalla Camera.

Esso modifica l'ambito di applicazione della normativa transitoria in materia di lavori socialmente utili, "allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche" la continuità nello svolgimento delle relative attività di pubblica utilità.

Si ricorda che una nuova disciplina delle attività a fini di pubblica utilità, mediante impiego di titolari di ammortizzatori sociali e di disoccupati, è stata di recente posta dall'[art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150](#). Il comma 12 di quest'ultimo articolo ha previsto che le norme previgenti, di cui agli artt. 7 e 8 del [D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468](#), e successive modificazioni, sui lavori socialmente utili da parte di titolari di ammortizzatori sociali continuino a trovare applicazione per i progetti già in corso al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del medesimo decreto D.Lgs. n. 150).

La novella di cui al presente **articolo 1-bis** estende tale periodo transitorio, comprendendo tutti i progetti che abbiano avuto o abbiano inizio prima della data di adozione della convenzione quadro da parte dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

In base alla nuova disciplina (di cui al citato [art. 26 del D.Lgs. n. 150 del 2015](#)), le attività a fini di pubblica utilità (mediante impiego di titolari di ammortizzatori sociali e di disoccupati) sono definite da convenzioni, stipulate dalle regioni o province autonome con le pubbliche amministrazioni, operanti sul territorio, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

Si ricorda che una ridefinizione dell'istituto dei lavori socialmente utili (LSU) si è avuta in primo luogo con il [D.Lgs. n. 468/1997](#), che qualificava il lavoro socialmente utile come strumento di politica attiva del lavoro, e poi con il [D.Lgs. n. 81/2000](#), che (contestualmente all'abrogazione del [D.Lgs. n. 468/1997](#)) aveva previsto la continuazione dell'esperienza di LSU unicamente per i soggetti che nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 avessero conseguito 12 mesi di attività, ridimensionando nel contempo la sfera di operatività.

Successivamente, la [L. n. 147/2013](#) ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il divieto della stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di LSU ed ha demandato ad un apposito D.P.C.M. l'individuazione delle risorse disponibili per la razionalizzazione della spesa che finanzia le convenzioni con LSU e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà (commi 209 e 210).

Da ultimo, l'[articolo 26 del D.Lgs. n. 150/2015](#) ha previsto la possibilità di utilizzare i lavoratori titolari di strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro, per lo svolgimento di attività a fini di pubblica utilità, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune di residenza. In relazione a ciò, le regioni e le province autonome stipulano, con le medesime amministrazioni, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione-quadro predisposta dall'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita dallo stesso [D.Lgs. n. 150/2015](#)), che possono prevedere che le suddette attività siano svolte da lavoratori disoccupati con più di 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. L'utilizzo non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.

Articolo 2

(Misure urgenti per in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Se in prossimità della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto».

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«**1-bis.** Ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27 e da 54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'articolo 27, comma 2, sono ridotti alla metà e

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

decorrono dalla data di autorizzazione all'esecuzione del programma medesimo. A seguito della predetta autorizzazione il decreto di cui all'articolo 73, se adottato, cessa di avere efficacia».

1-ter. Le disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 65-*bis* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, introdotto dal comma 1-*bis* del presente articolo, si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Ai fini dell'applicazione della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica è verificata alla data del 1° gennaio 2016.

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è oggetto di previsioni attinenti al programma di cessione dei complessi aziendali: da un lato se ne consente la proroga del termine di esecuzione (**comma 1**), dall'altro lato si disciplina l'esecuzione del nuovo programma in caso di inefficacia della vendita (**commi 1-bis ed 1-ter**); infine, l'ultimo comma definisce la data di verifica dell'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo.

Il **comma 1** interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel [D.Lgs. n. 270/1999](#) (c.d. Prodi-*bis*), consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali. La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (articolo 66 del medesimo D.Lgs.) – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori.

La procedura di amministrazione straordinaria, disciplinata nel [D.Lgs. n. 270/1999](#), prevede che le imprese dichiarate insolventi (a norma del medesimo D.Lgs. art. 3) siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, se presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Il recupero dell'equilibrio economico deve potersi realizzare, in via alternativa:

- a. mediante la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");
- b. tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione");
- c. per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti").

Circa l'autorizzazione all'esecuzione del programma, l'articolo 57 del D.Lgs. n. 270 - che il decreto legge in esame va ad integrare - dispone che essa è concessa dal Ministero dello sviluppo economico, con decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione. I termini di durata del programma decorrono dalla data di autorizzazione (comma 4).

L'articolo 66 del D.Lgs. medesimo, inoltre, consente una proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la quale può essere chiesta al Tribunale da parte del Commissario straordinario, con l'autorizzazione del MISE, sentito il comitato di sorveglianza, se - alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali - la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione; in tali casi, il commissario straordinario

può chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del MISE, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma (comma 1). La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi (comma 2). Il tribunale provvede con decreto motivato (comma 3). Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario presenta una ulteriore relazione finale (comma 4). Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 70 del D.Lgs. n. 270, il Tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento: a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, fatta salva la proroga di tre mesi concessa ai sensi dell'art. 66; b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.

In particolare, si aggiunge ora un nuovo comma 4-*bis* nell'[articolo 57 del D.Lgs. n. 270/1999](#), ai sensi del quale, se in prossimità della scadenza del programma – anche in caso di proroga trimestrale (disposta ai sensi del citato articolo 66) – la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, allorquando, sulla base di una specifica relazione predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori.

Come risulta dalla relazione illustrativa e dall'AIR (analisi dell'impatto della regolamentazione) allegata al disegno di legge di conversione depositato in prima lettura, l'obiettivo perseguito è quello di evitare alle grandi imprese commerciali - che versano in stato di insolvenza e che non hanno concluso, nei termini vigenti, l'attuazione dei programmi previsti per l'amministrazione straordinaria - l'automatica conversione della procedura conservativa in fallimento. Secondo la relazione, il termine di dodici mesi per l'esecuzione del programma (intendendosi per esecuzione sia la prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia l'intero svolgimento delle procedure di vendita, con aggiudicazione e stipula con l'acquirente) può essere obiettivamente esiguo, soprattutto in presenza di realtà produttive complesse e di particolari contingenze di mercato. Con la proroga, afferma sempre la relazione governativa, si realizza un bilanciamento tra l'interesse pubblico a preservare il patrimonio aziendale, garantendo al contempo il mantenimento dei livelli occupazionali, e l'interesse dei creditori a non veder ulteriormente peggiorata la propria esposizione creditoria (atteso che la prosecuzione dell'attività aziendale, nel caso di gestione deficitaria, potrebbe determinare l'accumulo di preclusioni con inevitabile sacrificio dei crediti pregressi).

Ai sensi della novella, il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente perché questo eserciti le proprie attribuzioni ai sensi del D.Lgs. n. 270.

A tale riguardo si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 66 del D.Lgs. n. 270](#), è il commissario straordinario che può chiedere al Tribunale, con l'autorizzazione del MISE, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga di tre mesi del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali e il Tribunale decide con decreto motivato. La formulazione del nuovo comma 4-*bis* prevede invece che sull'ulteriore proroga di 12 mesi la relativa autorizzazione sia concessa direttamente dal MISE e successivamente trasmessa al Tribunale perché questo eserciti le "proprie attribuzioni". Secondo la relazione illustrativa, "considerazioni di ordine sistematico inducono ad attribuire all'autorità amministrativa vigilante competente sull'approvazione del programma il potere di disporre la proroga, valutandone la coerenza all'impianto originariamente autorizzato, la « fattibilità » dal punto di vista economico finanziario e la rispondenza ai criteri di utilità e di non pregiudizio ai creditori, rimanendo salva in ogni caso la possibilità per il Tribunale competente di esercitare le attribuzioni che il D.Lgs. gli riconosce e, a tal fine, il provvedimento ministeriale di proroga gli viene comunicato".

Il **comma 1-*bis*** si occupa di un peculiare sbocco della vicenda giurisdizionale, cioè quello in cui venga dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali.

Già attualmente vi è una disciplina apposita, per i casi in cui gli atti e i provvedimenti - di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria - siano oggetto di ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. In tali casi, nelle more della definizione del giudizio:

- i termini di durata del programma redatto dal commissario straordinario¹ sono prorogati;
- allo stesso commissario è attribuito il potere di negoziare con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva² ed i livelli occupazionali, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale.

¹ Il D. Lgs 270/1999 prevede (articolo 54) che il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi in merito al recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Tale risultato si può realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione») b-*bis*) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti») (articolo 27).

² In particolare, la norma integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (D.Lgs 270/1999) con un articolo 65-*bis*, contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale. Si ricorda che l'articolo 65 del D.Lgs 270/1999 disciplina l'impugnazione degli atti di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria. In particolare si prevede che contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi a tale liquidazione, è ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. Contro il decreto del tribunale che decide in camera di consiglio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La pronuncia giurisdizionale di inefficacia potrebbe intervenire dopo che il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, abbia dichiarato con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa: il nuovo comma *1-bis* dell'articolo *65-bis* prevede perciò la cessazione di efficacia di questo decreto e, comunque, la riesplorazione delle norme sull'ammissione alla procedura (articolo 27: programma di cessione dei complessi aziendali, programma di ristrutturazione ovvero, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici, programma di cessione dei complessi di beni e contratti) e sulla definizione ed esecuzione del programma (art. 54: predisposizione del programma; art. 55: criteri di definizione del programma; art. 56: contenuto del programma; art. 57: autorizzazione all'esecuzione del programma; art. 58: autorizzazione all'esecuzione del programma in casi particolari; art. 59: comunicazione al tribunale del programma; art. 60: modifica o sostituzione del programma autorizzato; art. 61: esecuzione del programma; art. 62: alienazione dei beni; art. 63: vendita di aziende in esercizio; art. 64: cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni; art. 65: impugnazione degli atti di liquidazione; art. *65-bis*: misure per la salvaguardia della continuità aziendale; art. 66: proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali), con termini dimezzati e decorrenza dalla data di autorizzazione all'esecuzione.

Tali previsioni - per il **comma 1-ter** - si applicano anche alle procedure (in atto alla data di conversione del decreto) di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse, sotto la supervisione del Ministro competente, di cui al decreto-legge n. 347/2003 (nota come "legge Marzano").

Si ricorda che con il decreto-legge 134/2008, noto anche come "decreto Alitalia" l'ambito di applicazione del decreto-legge 347/2003 era stato esteso anche alle imprese che intendono avvalersi, piuttosto che delle procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, delle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stato aggiunto anche un **comma 1-quater**, il quale interviene sull'applicazione dei requisiti previsti per l'estensione del regime di regolazione dei Sistemi efficienti di utenza (SEU) ai sistemi equivalenti ai SEU (SESEU), di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *b*) del [D.Lgs. n. 115/2008](#).

Si ricorda in via preliminare che la sopra indicata lettera *b*), come inserita dall'articolo 4 del [D.Lgs. n. 56/2010](#), dispone che l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico) - per le realizzazioni effettuate prima del 4 luglio 2008 - estende il regime di regolazione previsto per i SEU ai SESEU che hanno la medesima configurazione dei SEU o, in alternativa, che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di

produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico.

L'ottenimento della qualifica di SEU o SESEU comporta in sostanza il riconoscimento di condizioni tariffarie agevolate sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, limitatamente alle parti variabili degli oneri generali di sistema, come previsto dal [D.Lgs n. 115/08](#) e dall'articolo 24 [D.L. n. 91/14](#).

L'AEEGSI ha definito le modalità per la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di configurazioni rientranti nella categoria dei sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC), ivi inclusi i sistemi efficienti d'utenza (SEU) nella [delibera 578/2013/R/eel \(12/12/2013\)](#), entrata in vigore il 1 gennaio 2014.

Il comma in esame dispone che, ai fini dell'applicazione della predetta lettera b) - nel caso in cui si tratti di soggetti sottoposti a regime di amministrazione straordinaria nel periodo o in parte del periodo intercorrente tra la data dal 16 ottobre 2010 (entrata in vigore del [D.Lgs. n. 56/2010](#) che ha modificato la disciplina dei SEU di cui all'articolo 10 del [D.Lgs. n. 115/2008](#)) e la data di entrata in vigore del "conseguente provvedimento dell'AEEGSI" l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo - richiesta quale condizione applicativa per l'estensione del regime dei SEU ai SESEEU - è verificata alla data del 1 gennaio 2016.

In via generale, i sistemi efficienti di utenza SEU costituiscono un sottoinsieme dei sistemi di autoapprovvigionamento energetico, in quanto sono sistemi semplici di produzione e consumo costituiti da almeno un impianto di produzione e da un'unità di consumo direttamente connessi tra loro mediante un collegamento privato senza obbligo di connessione a terzi. La disciplina dei SEU è contenuta nel [D.Lgs. n. 115/2008](#). L'articolo 2, lettera t), del [D.Lgs. n. 115/2008](#), nella sua formulazione vigente, definisce «sistema efficiente di utenza» un sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità dello stesso cliente.

L'articolo 12 del disegno di legge A.C. 2093-B (cd. "collegato ambientale" alla manovra del 2014) espunge dalla definizione vigente di SEU il tetto della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito.

Inoltre, l'articolo 10, comma 2, del [D.Lgs. n. 115/2008](#) prevede che, nel caso dei SEU, "la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema siano applicati all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione"; e stabilisce, inoltre, che l'Autorità preveda meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate prima del 4 luglio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs.), in particolare estendendo (previsione aggiunta nell'articolo 10 del D.Lgs. n. 115 dall'articolo 4 del [D.Lgs. n. 56/2010](#)) il regime di regolazione previsto per i SEU almeno ai sistemi (SESEEU) il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

- si deve trattare di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della regolazione definita dall'Autorità, ovvero sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- i sistemi devono avere la medesima configurazione dei SEU o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico (lettera b).

Si segnala che l'articolo 12 del disegno di legge A.C. 2093-B interviene anche su tale punto, disponendo che si deve trattare di unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 cc.

Infine, si segnala che la disciplina nazionale in materia di condizioni tariffarie agevolate relativamente agli oneri generali di sistema va letta alla luce della nuova disciplina in materia di [aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia 2014-2020](#).

In conseguenza dell'introduzione dei tre commi aggiuntivi, sopra descritta, è stata modificata la rubrica dell'articolo 2 in esame in "Misure urgenti i favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria", rispetto alla sua formulazione originaria "Misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza".

Articolo 3

(Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per l'anno 2015, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 2015, l'obiettivo del patto di stabilità interno è ridotto di 4 milioni di euro per la provincia di Parma, di 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza e di complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato nella tabella A allegata al presente decreto. La riduzione degli obiettivi è operata a valere sugli spazi finanziari, che residuano dall'applicazione dell'articolo 1, comma 122-*bis*, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera *a*) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015; conseguentemente, per l'anno 2015, non trova applicazione il primo periodo del comma 122 dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010.

1. *Identico.*

1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito *internet* istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste.

Le disposizioni di cui al **comma 1** prevedono la riduzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che hanno colpito i territori delle province di Parma e di Piacenza.

Con delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nei giorni 13 e 14 settembre 2015, hanno colpito i territori delle province di Parma e di Piacenza.

L'art. 1 della richiamata delibera stabilisce, in particolare, che lo stato di emergenza è dichiarato fino al centottantesimo giorno a decorrere dalla data del provvedimento, e che, per l'attuazione dei primi interventi, si provvede nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'[articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225](#) (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

Il comma 1 prevede, in particolare, la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali interessati per un importo complessivo di 14,179 milioni di euro, suddiviso nel modo seguente:

- 4 milioni di euro per la provincia di Parma;
- 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza;
- 3,679 milioni di euro da ripartire tra i comuni appartenenti alle richiamate province interessati dall'evento, come indicato nella Tabella A allegata al decreto-legge in esame³.

La riduzione degli obiettivi di cui beneficiano i richiamati enti territoriali è posta a valere sugli spazi finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera *a*) dell'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, che residuano a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 122-*bis*, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011), quantificati alla data del 24 settembre 2015.

Conseguentemente, per l'anno 2015, non trova applicazione la riduzione degli obiettivi prevista dall'art. 1, comma 122, della stessa legge n. 220 del 2010.

La sanzione di cui alla [lettera a\) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), è operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, nei confronti dell'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, e consiste in "una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali" nella misura sopra indicata.

Per gli enti assoggettabili a detta sanzione è prevista, dall'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, una riduzione degli obiettivi annuali - a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione Siciliana e della Sardegna - i cui criteri e modalità sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L'importo complessivo della riduzione degli obiettivi è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione agli enti locali inadempienti.

³ Si tratta dei comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Calestano, Compiano, Palanzano, Pellegrino e Varsi in provincia di Parma; e dei comuni di Bettola, Bobbio, Farini, Ferriere, Lugagnano Val D'Arda, Morfasso, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo e Vigolzone in provincia di Piacenza.

Si fa presente che sulla disciplina è intervenuto, da ultimo, l'[articolo 41, comma 3, del decreto-legge n. 66/2014](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, il quale ha riservato la riduzione degli obiettivi annuali di cui al comma 122 esclusivamente agli enti locali che risultino rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal [D.Lgs. n. 231/2002](#) (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.

Il comma 122-*bis* del citato art. 1 della legge n. 220 del 2010, introdotto dall'articolo 1, comma 10-*bis*, del [decreto-legge n. 78/2015](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015, ha già operato in diminuzione rispetto agli spazi finanziari determinati dall'applicazione del comma 122, ai fini della riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, in favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira (appartenenti alla Città metropolitana di Venezia), colpiti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, per complessivi 7,5 milioni di euro.

Si segnala che il disegno di legge di stabilità (A.S. 2111), all'art. 35 (*Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali*), comma 1, dispone che, a decorrere dall'anno 2016, cessano di avere applicazione, tra l'altro, l'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.

Il **comma 2**, introdotto durante l'esame in sede referente, in prima lettura, presso la V Commissione della Camera dei deputati, è volto a ricomprendere eventi calamitosi riguardanti territori per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il comma in esame prevede, nello specifico, che, per l'anno 2015, non rilevano, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, le spese effettuate da parte degli enti locali - sostenute a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito - per far fronte ai danni causati dai richiamati eventi calamitosi.

L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1.

Nel corso dell'esame in Commissione, il Governo ha ricordato che "per tali situazioni è previsto a legislazione vigente un procedimento che comporta criteri oggettivi di perimetrazione geografica e di determinazione del fabbisogno", e ha fatto presente che "le risorse che verranno assegnate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali saranno escluse dal patto di stabilità interno", e che, "ai sensi del testo risultante dalla riformulazione degli emendamenti in esame, qualora l'ente locale interessato intendesse utilizzare risorse proprie, dovrebbe fare apposita richiesta al Dipartimento della Protezione civile ai fini dell'assegnazione degli occorrenti spazi finanziari da non computare ai fini dell'applicazione del patto di stabilità".

Al fine di ottenere l'esclusione delle richiamate spese dal patto di stabilità, gli enti interessati comunicano al Dipartimento della Protezione civile, entro il termine

perentorio del 10 dicembre 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese in questione.

Con apposito D.P.C.M., da emanare entro il 16 dicembre 2015, sono individuati gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo della stessa. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste.

Si rileva che la rubrica dell'articolo in esame, nel riferirsi esclusivamente ai territori colpiti dagli eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015, non tiene conto del contenuto delle disposizioni di cui al comma 2.

Si segnala, infine, che, allo scopo di fronteggiare le esigenze connesse agli stati di emergenza, il disegno di legge di stabilità (A.S. 2111):

- ha previsto, all'art. 26, comma 2, la concessione - nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nel rispetto dei saldi di finanza pubblica (art. 26, comma 6) - di finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato a soggetti il cui patrimonio privato ovvero le cui attività economiche e produttive siano state danneggiate da eventi calamitosi, per i quali il Consiglio dei ministri abbia deliberato lo stato di emergenza;
- ha integrato di 100 milioni annui, a decorrere dal 2016, il Fondo per le emergenze nazionali (Tabella C).

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

234	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1977 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" - Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione. Ed. provvisoria
235	Dossier	Atto del Governo n. 201 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 006/32/CE
236	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2085 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
237	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1676-A Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
238	Dossier	L'Agenda europea sulla migrazione: stato di attuazione e prossime tappe
239	Dossier	CITTADINANZA Note sull'A.S. n. 2092 trasmesso dalla Camera dei deputati
240	Dossier	Legge di stabilità 2016 - Schede di lettura - A.S. n. 2111
240/1	Dossier	Legge di stabilità 2016 - Quadro di sintesi degli interventi A.S. n. 2111
241	Dossier	La decisione di bilancio per il 2016 A.S. n. 2111 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" A.S. n. 2112 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018" Profili di competenza della 8 ^a Commissione
242	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) A.S. n. 2111 e n. 2112
243	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1880-B "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo"
244	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 220 Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento
238-bis	Dossier	L'Agenda europea sulla migrazione: stato di attuazione e prossime tappe

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".